

Allegato B1

CONTRATTO DI GARANZIA CON CLAUSOLA "A PRIMA RICHIESTA" RELATIVO AGLI OBBLIGHI ASSUNTI DAcon sede in(di seguito indicato anche come Venditore) CON LA STIPULA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DEI CLIENTI FINALI SPECIFICATI

La Società Assicuratrice / Istituto di Credito (di seguito indicato anche come Garante)con sede in, in persona dei suoi legali rappresentanti e firmatari, signori....., con il presente Contratto di Garanzia,

si dichiara e si costituisce Garante

nell'interesse della Società....., a favore dell'Enel Distribuzione S.p.A. Via Ombrone, 2 - 00198 Roma, per la somma di €00 (euro...../00), corrispondente all'importo della garanzia finanziaria richiesta per la esecuzione del contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica stipulato in data.....

1. Il presente Contratto è irrevocabile, incondizionato ed efficace, anche in caso di modifiche al suddetto contratto di trasporto di energia elettrica che non ne comportino novazione, indipendentemente dal pagamento dell'eventuale premio da parte del Venditore ed è stipulato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dal medesimo, delle quali la sottoscritta Società Assicuratrice/ Istituto di Credito si dichiara pienamente a conoscenza.
2. L'obbligo del Garante permane anche dopo la scadenza delle obbligazioni garantite, senza obbligo per l'Enel Distribuzione S.p.A. di proporre alcuna istanza nei confronti del Venditore, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
3. La Società Assicuratrice/Istituto di Credito s'impegna a pagare all'Enel Distribuzione S.p.A., "a prima richiesta", le somme da quest'ultima richieste, rinunciando ad eccepire la nullità e/o invalidità del rapporto garantito ed ogni altra contestazione relativa al rapporto medesimo.
4. In particolare, il pagamento delle somme dovute dovrà avvenire con valuta fissa al quindicesimo giorno dal ricevimento della richiesta spedita da Enel Distribuzione S.p.A. con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata per conoscenza anche al Venditore, senza che il Garante possa sollevare eccezione o contestazione alcuna, comprese quelle che spettano al Venditore, rinunciando comunque fin da ora espressamente ad eccepirle, anche in caso di eventuale opposizione da parte della Garantita o di terzi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1945 c.c.
7. Eventuali condizioni generali, in contrasto con quanto specificatamente previsto nel presente contratto, non hanno effetto nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A..
8. Il presente Contratto è pienamente valido ed efficace ancorché non sottoscritto da Enel Distribuzione S.p.A.
9. In caso di controversie tra Enel Distribuzione S.p.A. e la Società Assicuratrice/Istituto di Credito l'unico Foro competente è quello di Roma.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c. si approvano specificatamente i punti: 2) rinuncia ad avvalersi del disposto dell'articolo 1957 c.c.; 3) e 4) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni; 9) foro competente.

TIMBRO E FIRMA

Allegato B2

LETTERA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA DELLA CAPOGRUPPO

Su carta intestata della società controllante

Spettabile
Enel Distribuzione S.p.A.
Via Ombrone, 2
00198 Roma

Oggetto: Contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica - Lettera di garanzia a prima richiesta della Società Controllante

Premesso che

- a) La scrivente società,(società garante) con sede in..... Codice fiscale/Partita IVA..... rappresentata dal sottoscrittonella sua qualità di detiene il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. della società(società garantita);
- b) la società garante è una società con azioni quotate in un mercato regolamentato in uno dei paesi dell'Unione Europea;
- c) la società garante è in possesso di un rating creditizio pari o superiore a BBB+ attribuite da Standard & Poor's e/o pari o superiore a Baa1 attribuite da Moody's Investor Service come risulta dal documento allegato n.1;
- d) la società garante accetta, direttamente o indirettamente -tramite società controllate- lettere di patronage, aventi anche contenuto obbligatorio, rilasciate da Enel S.p.A. a garanzia delle obbligazioni contratte dalle società appartenenti al Gruppo Enel;
- e) in data..... è stato stipulato tra Enel Distribuzione S.p.A. (nel seguito: Enel Distribuzione) e la società garantita un contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica (nel seguito: contratto di trasporto);
- f) ai fini della efficacia del contratto di trasporto, la società garantita è tenuta a presentare, in favore di Enel Distribuzione e in alternativa alla garanzia a prima richiesta rilasciata da un Istituto di credito o una primaria Compagnia di Assicurazioni, una garanzia a prima richiesta rilasciata dalla propria società controllante pari all'importo di Euro.....(Euro .../...) a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto. Tale importo è calcolato secondo i criteri fissati dall'art. 6.2 del contratto di trasporto;
- g) l'importo di cui alla precedente lettera f) deve essere inferiore ai seguenti valori economico/finanziari della società garante: (i) 1,5% della capitalizzazione di borsa riferita all'ultimo valore pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ore" al 31 dicembre o al 30 giugno dell'anno di riferimento; (ii) 3% del patrimonio netto risultante dall'ultimo Bilancio di esercizio o dall'ultima situazione contabile semestrale della società controllante.

Le premesse e l'Allegato n.1 formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutto ciò premesso

- 1) la scriventes'impegna a pagare ad Enel Distribuzione irrevocabilmente e incondizionatamente a prima richiesta scritta e senza necessità di alcuna prova o motivazione, senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società garantita, tutte le somme che Enel Distribuzione sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla

concorrenza dell'importo di Euro..... (Euro...../.....). In particolare il pagamento dovrà avvenire al quindicesimo giorno dal ricevimento della richiesta spedita da Enel Distribuzione con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata per conoscenza anche alla società garantita, senza che la società garante possa sollevare eccezione o contestazione alcuna, comprese quelle che spettano alla società garantita, rinunciando fin da ora espressamente ad eccepirle, anche in caso di eventuale opposizione da parte della società garantita o di terzi, in deroga a quanto previsto all'art. 1945 c.c..

2) la garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al punto precedente. In caso di escussione parziale la scrivente provvederà ad integrare la presente garanzia fino all'importo da garantire.

3) la scrivente dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957 c.c., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.

4) qualora anche uno soltanto dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) di cui alle premesse dovesse venire meno la società garante s'impegna a darne comunicazione ad Enel Distribuzione e alla società garantita per lettera raccomandata entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento. In tal caso, la presente garanzia deve essere sostituita con garanzia di Istituto di credito o di primaria Compagnia di assicurazioni conforme al modello allegato al contratto di trasporto, ferma restando l'efficacia della presente fino alla sua effettiva sostituzione.

5) qualora, per effetto dell'attivazione di nuovi punti di prelievo, l'importo della presente garanzia fosse inferiore di almeno il 20% rispetto all'importo da garantire -calcolato ai sensi dell'art. 6.2 del contratto di trasporto- la scrivente s' impegna a sostituire, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di Enel Distribuzione, la presente, con una analoga garanzia di importo superiore e pari al valore calcolato ai sensi dell'art. 6.2 del contratto di trasporto, ferma restando l'efficacia della presente fino alla sua effettiva sostituzione.

6) qualora l'importo della presente garanzia superi anche uno solo dei parametri economico/finanziari della controllante di cui alla lettera g) in premessa, la scrivente s'impegna a darne comunicazione ad Enel Distribuzione e alla società garantita entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento. In tal caso, fermo restando la validità della presente, la società garantita rilascerà una garanzia di Istituto di credito o primaria Compagnia di assicurazioni conforme al modello allegato al contratto di trasporto per un importo pari alla differenza tra il valore determinato ai sensi del comma 6.2 del contratto di trasporto e quello di cui ai parametri economici della lettera g) in premessa.

7) per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli articoli 1955 e 1957 c.c., 4) e 6) rilascio di garanzia da parte di Istituto di credito o primaria compagnia di assicurazioni, 7) foro competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

All.1